



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

BANDO PER n. 64 BORSE DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO PRESSO IL C.I.A.O.  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
NEL PERIODO DA SETTEMBRE 2010 A FINE GENNAIO 2011

000280

## IL RETTORE

- VISTO l'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
- VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 000803 del 18 agosto 2009, con il quale sono state assegnate 180 borse di collaborazione da destinare al servizio C.I.A.O.

## DECRETA

### ART. 1

E' indetto per l'anno accademico 2009/2010 un concorso per l'attribuzione di n. 64 borse di collaborazione di studenti, da destinarsi all'attività di supporto presso Centro di Informazione, Accoglienza ed Orientamento degli studenti (C.I.A.O.).

### ART. 2

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, **nel periodo dal 06 settembre 2010 al 31 gennaio 2011.**

Si precisa che il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall'Amministrazione. La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze. La non ottemperanza al calendario delle attività per più di due turni comporterà la decadenza dalla borsa. Allo stesso modo la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporterà la decadenza dalla borsa.

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- compiti di indirizzo, informazione ed orientamento per gli studenti italiani e stranieri e per gli immatricolandi all'Università;
- compiti di supporto ai singoli sugli adempimenti legati alla qualità di studente.

### ART. 3

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### ART. 4

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

**Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal terzo anno al **terzo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

## **Studenti immatricolati o iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al **terzo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

## **Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;
- b) merito, inteso come la media ponderata dei voti negli esami sostenuti nel primo anno del corso di laurea magistrale e di quelli riconosciuti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

## **Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al **terzo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio). Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

## **Studenti iscritti a corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)**

- a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal terzo anno al **terzo anno fuori corso** del proprio corso di studi;
- b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi dello stesso livello (specialistica o magistrale a ciclo unico) prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, di cui al comma precedente, qualora esso abbia prodotto effetti sulla carriera attuale mediante il riconoscimento di crediti della vecchia carriera, mentre non venga considerato qualora non abbia prodotto effetti in quanto nessun credito sia stato riconosciuto.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti gli studenti è richiesto il possesso della media ponderata minima di seguito riportata:

- almeno 27/30 per gli studenti iscritti alla Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari ed alla Scuola di Ingegneria Aerospaziale;
- almeno 26/30 per gli studenti iscritti alle Facoltà di Lettere e Filosofia, Filosofia, Studi Orientali, Scienze Umanistiche, Sociologia e Scienze della Comunicazione;
- almeno 25/30 per gli studenti iscritti alle Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni", Architettura "Valle Giulia", Economia, Medicina e Chirurgia I, Medicina e Chirurgia II, Psicologia 1, Psicologia 2;
- almeno 24/30 per gli studenti iscritti alle Facoltà di Farmacia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Statistiche;
- almeno 23/30 per gli studenti iscritti alla Facoltà di Ingegneria, Ingegneria Aeronautica e dello Spazio, Ingegneria dell'Informazione.

## ART. 5

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

- a) studenti che abbiano conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento;
- b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;
- c) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2009/2010 per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o la II rata dell'anno accademico 2008/2009 in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;
- d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2009/2010;
- e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per l'a.a. 2009/2010, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
- f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;

- g) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2009/2010;
- h) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per l'a.a. 2009/2010 e che abbiano già iniziato la relativa attività.

## ART. 6

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web:

<http://www.ast.uniroma1.it/borsestud/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso il Settore I della IV Ripartizione Studenti, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala C II piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore **12:00** del giorno **12 aprile 2010** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
- martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo e-mail;
- la residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30<sup>esimi</sup>, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. 2009/2010 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2009/2010;
- l'indicatore della situazione economica equivalente per l'a.a. 2009/2010;
- l'eventuale fruizione di borsa di collaborazione presso il C.I.A.O.;
- il non avere presentato più di due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2009/2010;
- il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'a.a. 2009/2010 ed aver già iniziato la relativa attività.

## ART. 7

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

## ART. 8

La Commissione, di cui all'art. 7 del presente bando, nel formulare le graduatorie prenderà in considerazione, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4 del presente bando di concorso.

I vincitori, quindi, saranno individuati prendendo in esame il merito posseduto, a parità di merito l'I.S.E.E. più basso ed a parità di I.S.E.E. è titolo preferenziale l'aver già prestato servizio presso il C.I.A.O.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderale dei voti (pesati con i crediti relativi a ciascun corso) di tutti gli esami sostenuti nell'intera carriera universitaria (sia quelli della laurea di primo livello che quelli della eventuale laurea specialistica) che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderale così ottenuta sarà moltiplicata per un coefficiente dato dalla media ponderata più alta prevista dal presente bando (27) divisa per la media



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

ponderata prevista per la Facoltà di appartenenza dello studente (art. 4 del presente bando di concorso). Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) saranno presi in considerazione i soli esami sostenuti nel suddetto corso di laurea e che sono verbalizzati con un voto: sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti,  $V_i$  è il voto conseguito nell' $i$ -esimo esame,  $C_i$  sono i crediti assegnati all' $i$ -esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato ottenuto sarà moltiplicato per 30.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nelle graduatorie solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso. In tal caso nel formulare le graduatorie sarà, comunque, data priorità agli studenti che abbiano concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti annui da acquisire.

## ART. 9

Le graduatorie verranno rese pubbliche il **26 aprile 2010** mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/studenti/borse/collaborazione/graduatorie.php>

## ART. 10

**Il giorno 10 maggio 2010 dalle ore 08:30 alle ore 12:00** verranno stipulati con i vincitori del concorso singoli contratti per l'affidamento delle attività di cui al presente bando, presso il Settore I della IV Ripartizione Studenti, sito presso il Palazzo delle Segreterie, scala C II piano, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5.

## ART. 11

Il compenso, quale determinato nell'art. 3 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate posticipate con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della soprarichiamata Legge n. 390/91 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

Roma lì, **10 marzo 2010**

**F.to IL RETTORE**